

Allegato B/1)**BANCO DI NAPOLI**

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	222.893.000.000	226.180.000.000	205.351.849.222
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	222.893.000.000	226.180.000.000	205.351.849.222
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	—	—	—
	COMPONENTI ECONOMICHE	—	—	—
	TOTALE DELLE ENTRATE	222.893.000.000	226.180.000.000	205.351.849.222
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	344.362.000.000	368.239.000.000	356.930.836.000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI ...	701.000.000	678.599.000	616.055.603
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale	771.000.000	699.620.000	598.230.274
	- Istituto italiano di medicina sociale	3.700.000	3.449.000	3.042.398
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	345.837.700.000	369.620.668.000	358.148.164.275
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	567.000.000	556.703.000	540.469.090
	COMPONENTI ECONOMICHE	567.000.000	556.703.000	540.469.090
	TOTALE DELLE USCITE	346.404.700.000	370.177.371.000	358.688.633.365
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO ..	-123.511.700.000	-143.997.371.000	-153.336.784.143

Allegato B/2)

BANCO DI SICILIA

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	145.592.000.000	145.137.000.000	139.617.181.671
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	145.592.000.000	145.137.000.000	139.617.181.671
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	—	—	—
	COMPONENTI ECONOMICHE	—	—	—
	TOTALE DELLE ENTRATE	145.592.000.000	145.137.000.00	139.617.181.671
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	207.716.000.000	222.309.000.000	212.422.055.000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI	464.000.000	435.449.000	358.950.280
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale	510.000.000	448.938.000	348.564.193
	- Istituto italiano di medicina sociale	2.500.000	2.213.000	1.772.681
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	208.692.500.000	223.195.600.000	213.131.342.154
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	331.000.000	359.782.000	289.545.767
	COMPONENTI ECONOMICHE	331.000.000	359.782.000	289.545.767
	TOTALE DELLE USCITE	209.023.500.000	223.555.382.000	213.420.887.921
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO..	-63.431.500.000	-78.418.382.000	-73.803.706.250

Allegato B/3)

ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	226.984.000.000	246.625.000.000	246.532.218.936
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	226.984.000.000	246.625.000.000	246.532.218.936
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	22.113.700.000	20.795.700.000	20.329.280.704
	COMPONENTI ECONOMICHE	22.113.700.000	20.795.700.000	20.329.280.704
	TOTALE DELLE ENTRATE	249.097.700.000	267.420.700.000	266.861.499.640
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	77.752.000.000	85.701.000.000	86.922.945.000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI	729.000.000	704.690.000	739.596.723
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale	802.000.000	726.519.000	718.196.781
	- Istituto italiano di medicina sociale	3.800.000	3.581.000	3.652.508
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	79.286.800.000	87.135.790.000	88.384.391.012
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	134.000.000	290.904.000	320.518.867
	COMPONENTI ECONOMICHE	134.000.000	290.904.000	320.518.867
	TOTALE DELLE USCITE	79.420.800.000	87.426.694.000	88.704.909.879
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO ..	169.676.900.000	179.994.006.000	178.156.589.761

Allegato B/4)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	198.452.000.000	196.750.000.000	183.268.129.800
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	198.452.000.000	196.750.000.000	183.268.129.800
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	15.755.500.000	15.175.000.000	14.458.860.863
	COMPONENTI ECONOMICHE	15.755.500.000	15.175.000.000	14.458.860.863
	TOTALE DELLE ENTRATE	214.207.500.000	211.925.000.000	197.726.990.663
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	78.943.000.000	76.790.000.000	76.812.414.000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI.			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI	568.000.000	590.302.000	549.804.439
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.	624.000.000	608.588.000	533.896.060
	- Istituto italiano di medicina sociale	3.000.000	3.000.000	2.715.216
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	80.138.000.000	77.991.890.000	77.898.829.715
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.	128.000.000	242.032.000	249.990.794
	COMPONENTI ECONOMICHE	128.000.000	242.032.000	249.990.794
	TOTALE DELLE USCITE	80.266.000.000	78.233.922.000	78.148.820.509
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO	133.941.500.000	133.691.078.000	119.578.170.154

Allegato B/5)**CASSA DI RISPARMIO PADOVA E ROVIGO**

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	50.595.000.000	47.088.000.000	46.541.224.980
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	50.595.000.000	47.088.000.000	46.541.224.980
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	2.337.800.000	2.662.100.000	2.658.667.480
	COMPONENTI ECONOMICHE	2.337.800.000	2.662.100.000	2.658.667.480
	TOTALE DELLE ENTRATE	52.932.800.000	49.750.100.000	49.199.892.460
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI ..	25.114.000.000	25.764.000.000	25.877.383.000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI.			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI	121.000.000	141.276.000	139.623.687
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni.			
	- Enti di patronato e assistenza sociale	133.000.000	145.653.000	135.583.731
	- Istituto italiano di medicina sociale	700.000	718.000	689.533
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	25.368.700.000	26.051.647.000	26.153.279.951
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	44.000.000	66.625.000	69.609.149
	COMPONENTI ECONOMICHE	44.000.000	66.625.000	69.609.149
	TOTALE DELLE USCITE	25.412.700.000	26.118.272.000	26.222.889.100
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO ..	27.520.100.000	23.631.828.000	22.977.003.360

Allegato B/6)**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI**

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	8.672.000.000	9.018.000.000	9 067 558 759
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	8.672.000.000	9.018.000.000	9.067.558.759
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	302.000.000	284.000.000	313 006.193
	COMPONENTI ECONOMICHE	302.000.000	284.000.000	313.006.193
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.974.000.000	9.302.000.000	9.380.564.952
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.753.000.000	6.025 000.000	6.031.075.000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI.			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI	24.000.000	27.057.000	27 202.679
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale	27.000.000	27.895 000	26 415 580
	- Istituto italiano di medicina sociale	200.000	138.000	134.341
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	5.804.200.000	6.080.090.000	6.084.827.600
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	11.000 000	13.366 000	14 512 887
	COMPONENTI ECONOMICHE	11.000.000	13.366.000	14.512.887
	TOTALE DELLE USCITE	5.815.200.000	6.093.456.000	6.099.340.487
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO ..	3.158.800.000	3.208.544.000	3.281.224.465

Allegato B/7)**CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE**

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	64.616.000.000	64.894.000.000	65.976.796.727
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	64.616.000.000	64.894.000.000	65.976.796.727
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	4.939.500.000	4.920.100.000	4.862.378.885
	COMPONENTI ECONOMICHE	4.939.500.000	4.920.100.000	4.862.378.885
	TOTALE DELLE ENTRATE	69.555.500.000	69.814.100.000	70.839.175.612
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.889.000.000	25.232.000.000	25.449.819.000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI	168.000.000	194.699.000	197.930.408
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale	185.000.000	200.731.000	192.203.369
	- Istituto italiano di medicina sociale	900.000	989.000	977.482
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	25.242.900.000	25.628.419.000	25.840.930.259
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	43.000.000	79.434.000	87.879.746
	COMPONENTI ECONOMICHE	43.000.000	79.434.000	87.879.746
	TOTALE DELLE USCITE	25.285.900.000	25.707.853.000	25.928.810.005
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO	44.269.600.000	44.106.247.000	44.910.365.607

Allegato B/8)**CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE - MILANO**

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	280.479.000.000	275.856.000.000	273.335.583.550
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	280.479.000.000	275.856.000.000	273.335.583.550
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	15.928.500.000	15.478.200.000	16.891.618.649
	COMPONENTI ECONOMICHE	15.928.500.000	15.478.200.000	16.891.618.649
	TOTALE DELLE ENTRATE	296.407.500.000	291.334.200.000	290.227.202.199
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	123.516.000.000	129.563.000.000	129.783.604.000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI	813.000.000	827.640.000	820.006.824
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale	894.000.000	853.278.000	796.280.247
	- Istituto italiano di medicina sociale	4.400.000	4.206.000	4.049.614
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	125.227.400.000	131.248.124.000	131.403.940.685
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	213.000.000	374.171.000	387.480.293
	COMPONENTI ECONOMICHE	213.000.000	374.171.000	387.480.293
	TOTALE DELLE USCITE	125.440.400.000	131.622.295.000	131.791.420.978
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO ..	170.967.100.000	159.711.905.000	158.435.781.221

Allegato B/9)**CASSA DI RISPARMIO VITTORIO EMANUELE PROVINCE SICILIANE - PALERMO -**

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	70.675.000.000	72.847.000.000	74.303.198.990
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	70.675.000.000	72.847.000.000	74.303.198.990
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	—	—	—
	COMPONENTI ECONOMICHE	—	—	—
	TOTALE DELLE ENTRATE	70.675.000.000	72.847.000.000	74.303.198.990
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	91.500.000.000	87.372.000.000	85.243.073.000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI ...	227.000.000	220.693.000	207.396.842
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale	250.000.000	227.530.000	201.395.896
	- Istituto italiano di medicina sociale	1.200.000	1.122.000	1.024.232
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	91.978.200.000	87.821.345.000	85.652.889.970
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	147.000.000	147.356.000	142.072.596
	COMPONENTI ECONOMICHE	147.000.000	147.356.000	142.072.596
	TOTALE DELLE USCITE	92.125.200.000	87.968.701.000	85.794.962.566
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO ..	-21.450.200.000	-15.121.701.000	-11.491.763.576

Allegato B/10)

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

	ENTRATE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
		Originario	Aggiornato	1993
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI	105 547 000 000	103.856 000.000	88 217 830 442
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	105.547.000.000	103.856.000.000	88.217.830.442
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	7 561 000 000	5 753 200.000	5.341.352 226
	COMPONENTI ECONOMICHE	7 561 000.000	5.753.200.000	5.341.352.226
	TOTALE DELLE ENTRATE	113.108.000.000	109.609.200.000	93.559.182.668
	USCITE			
3	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	57.388 000.000	58 018.000 000	51.369 220 000
4	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Trasferimenti allo Stato - contribuzioni ONPI ..	309 000 000	311.595.000	264 653.515
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale	340 000 000	321.248.000	256.995.869
	- Istituto italiano di medicina sociale	1 700 000	1 584.000	1.306 995
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	58.038.700.000	58.652.427.000	51.892.176.379
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	88 000 000	130 627.000	134 171.811
	COMPONENTI ECONOMICHE	88.000.000	130.627.000	134.171.811
	TOTALE DELLE USCITE	58.126.700.000	58.783.054.000	52.026.348.190
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO ..	54.981.300.000	50.826.146.000	41.532.834.478

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, nell'anno 1993 è stata interessata dai seguenti provvedimenti.

La legge 8 agosto 1992, n. 359, all'art. 6, comma 1, di conversione, con modificazioni, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, ha disposto l'aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S., di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992 e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993.

Per effetto dell'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è stata stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (per l'anno 1993 pari a L. 53.475.000).

Sul versante delle prestazioni, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è stata varata la riforma del sistema pensionistico.

Il provvedimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto stesso, è entrato in vigore dal 1° gennaio 1993, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli.

L'art. 9 del decreto n. 503, riguardante i "trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357", prevede che anche nei confronti degli iscritti alla gestione speciale istituita con tale decreto legislativo, trovino applicazione le disposizioni di cui al titolo I, concernenti il regime dell'assicurazione generale obbligatoria, e le disposizioni a carattere generale di cui al titolo III, riguardanti la disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro e la perequazione automatica delle pensioni.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto n. 503 eleva, a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne, i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L'elevazione è prevista in forma graduale con effetto dal 1° gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni, in modo da raggiungere i limiti di età di regime, di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, a far tempo dal 1° gennaio 2002. Per effetto del comma 8 detta elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non

inferiore all'80 per cento.

Il comma 7 dell'articolo 1 in esame subordina il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 1, al comma 2, eleva fino al compimento del 65° anno il limite di età di 62 anni previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed al successivo comma 3 prevede incrementi della percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto della opzione di cui all'art. 6 della legge n. 54/82 e all'art. 4 della legge n. 903/1977.

L'articolo 2, comma 1, del decreto n. 503 dispone che nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera con gradualità in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1993, in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1° gennaio 2001.

Restano fermi i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.

Dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi vengono esclusi dal comma 3 dell'articolo 2:

1) i soggetti che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente ovvero che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;

2) i lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni anche se non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;

3) i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra tale data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 2 nell'anno di decorrenza della pensione, in relazione al compimento dell'età pensionabile; i requisiti stessi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

L'articolo 3 introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili.

Le nuove disposizioni trovano applicazione soltanto per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992. Il successivo articolo 13 dispone, infatti, che le quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 vengano calcolate secondo la normativa vigente antecedentemente a tale data.

Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nei confronti di assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, a norma dell'articolo 3, comma 1, la retribuzione annua pensionabile deve essere determinata prendendo a riferimento i periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il comma 2 dello stesso articolo 3 stabilisce che la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata prendendo a riferimento le ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene attuato con gradualità, in ragione di un numero di settimane pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.

Nel disciplinare la determinazione della retribuzione pensionabile per il periodo transitorio, il legislatore individua come data finale del periodo stesso il 31 dicembre 2001.

Il comma 5 dell'articolo 3 dispone che, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui allo stesso articolo, la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le pensioni dei lavoratori dipendenti, i redditi annui di impresa determinati a norma dell'articolo 5, comma 6, della legge 2 agosto 1990, n. 233, nei confronti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ed il reddito convenzionale annuo determinato a norma dell'articolo 8, comma 4, della stessa legge n. 233 nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per

famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

La disposizione introduce nel sistema di determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili in atto alla data di entrata in vigore della nuova normativa due ordini di modifiche: sostituisce il meccanismo di rivalutazione basato sulla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dell'industria con un meccanismo basato sulla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; prevede che ai predetti redditi e retribuzioni si applichi un ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

Il comma 6 dell'articolo 3 in esame prevede che per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'ISTAT.

L'articolo 4 del decreto n. 503 detta una nuova disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi.

L'articolo in esame, sostituendo i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta:

a) ai soggetti non coniugati, ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) ai soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri per un importo superiore a quello di cui alla lettera a),